



COMUNE DI CORI

REGOLAMENTO

DI DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE DELLA SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE DI MUTAZIONE ANAGRAFICA

Approvato con Delibera Consiliare n. 40 del 23-12-2024

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
Art. 3 – Autorità competente alla irrogazione della sanzione.....	3
Art. 4 - Sanzione e pagamento in misura ridotta	3
Art. 5 - Uffici competenti.....	4
Art. 6 - Modalità di corresponsione della sanzione a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione..	4
Art. 9 - Norme di rinvio.....	4
Art. 10 - Disposizioni finali.....	4
Art. 11 - Entrata in vigore	5

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il regime sanzionatorio, di cui all'art. 11 della Legge n.1228/1954 e art. 6 c.9-ter della legge n. 470/1988, nei confronti di chiunque, avendo obblighi anagrafici, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 223/1989, contravviene a rendere dichiarazione anagrafica per mutazione della dimora abituale all'interno del territorio nazionale, di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 223/1989, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti o entro il termine di 90 (novanta) giorni, di cui all'art. 6 c. 1 della legge n. 470/1988, per i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di mutazione anagrafica all'interno del territorio nazionale, entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 500 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza dall'estero o all'estero entro il termine previsto rispettivamente dall'articolo 13, comma 1 lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, o dall'articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro ***per ciascun anno in cui perdura l'omissione.***
3. La sanzione è ridotta, *sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza*, ad un decimo del minimo (*pari a € 10,00 nel territorio nazionale o € 20,00 all'estero*) di quella prevista se la comunicazione è effettuata o la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 (novanta) giorni, versata spontaneamente dall'interessato ("*ravvedimento operoso*") che si sia reso conto di avere violato le disposizioni della normativa anagrafica.

Art. 3 – Autorità competente alla irrogazione della sanzione

1. L'autorità competente all'accertamento e all'irrogazione della sanzione è il Comune nella cui Anagrafe è iscritto il trasgressore.
2. Per il procedimento accertativo e sanzionatorio si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4 - Sanzione e pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/1981 e ss.mm.ii, corrispondente ad € **166,67 (333,33 euro per i trasferimenti da e per l'estero)**, oltre alle spese di notificazione e di procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini di decadenza, determina l'estinzione del procedimento, anche in caso di presentazione di scritti difensivi.
2. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile dei Servizi Demografici, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

3. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta e il trasgressore ritenga non fondato l'accertamento, in seguito alla presentazione di scritti difensivi o documenti, nel caso di mancato accoglimento di quanto rappresentato, la somma dovuta per la violazione sarà graduata nel modo seguente:
 - a. ritardo da 11 a 30 giorni: € **300,00** (*600,00 euro per i trasferimenti da e per l'estero*);
 - b. ritardo da 31 a 60 giorni: € **400,00** (*800,00 euro per i trasferimenti da e per l'estero*);
 - c. ritardo oltre 60 giorni: € **500,00** (*1.00,00 euro per i trasferimenti da e per l'estero*);
4. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati, gli argomenti esposti negli scritti difensivi e nelle controdeduzioni dell'organo accertatore, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento e di notifica, al trasgressore altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
5. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione sarà notificata nelle forme di legge.
6. Nel caso in cui il destinatario non paghi la sanzione, l'ufficio comunale competente avvierà le procedure di riscossione coattiva.

Art. 5 - Uffici competenti

1. La sanzione amministrativa è irrogata da Responsabile dei Servizi Demografici, su segnalazione della violazione effettuata dall'Ufficiale di Anagrafe.
2. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.
3. L'Autorità competente a ricevere il rapporto, ex. art. 17 L. 689/1981, è il Responsabile dei Servizi Demografici.

Art. 6 - Modalità di corresponsione della sanzione a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione

1. La sanzione comminata andrà corrisposta tramite sistema PagoPA.
2. Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento.
3. Decorso tale termine e qualora non sia stata proposta opposizione, si procederà nei termini previsti dalla legge.

Art. 9 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia:
 - a. Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
 - b. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
 - c. Legge 27 ottobre 1988, n. 470;
 - d. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

e. Lo Statuto Comunale.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all'Albo Pretorio, entrando in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione; da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti.
2. Non sono previste deroghe se non espressamente indicate nel presente provvedimento.